



Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo

N. R.G. 374/2023

Il Presidente delegato per gli ATP dott. Rita Paola Terramagra;

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2023, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.*, depositato il 10 gennaio 2023, Angelo ha dedotto di avere condotto in locazione, dal 2005 e fino al 19.12.2022, da potere di Rosalia, l'immobile sito in Palermo che l'immobile era affetto da infiltrazioni che ne impedivano l'integrale godimento.

Ha chiesto, pertanto, la nomina di un CTU perché procedesse:

“- *alla verifica dello stato dei luoghi ovvero la inidoneità dell'immobile all'uso abitativo convenuto;*

- *alla descrizione ed alla quantificazione dei danni subiti*”.

Rosalia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di legge; la sua infondatezza nel merito e ha chiesto, in via subordinata, di essere autorizzata a chiamare in causa il Condominio di via , quale custode e proprietario del lastrico solare da cui derivavano le infiltrazioni.

Il ricorso è inammissibile.

Com'è noto, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. come disegnato dalla novella del 2005, ha funzione conciliativa e in forza della riforma, è possibile richiedere una c.t.u. preventiva anche *al di fuori del requisito dell'urgenza*, cioè al di fuori del requisito del c.d. *periculum in mora*, escludendosi che l'istituto rivesta natura cautelare.

Esso si pone come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, non già come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova, a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela.

Stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine l'accertamento; in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla

precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito (Così Tribunale di Busto Arsizio, 25 maggio 2010).

Invero, il fatto che lo strumento di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ. prescinda dal requisito dell'urgenza non significa, però, che il ricorso possa essere proposto ad libitum, al fine di ottenere una consulenza ad ogni costo.

Oltre all'espressa limitazione alle questioni relative alle obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, in armonia con i principi generali del procedimento civile, è stato escluso in giurisprudenza che la consulenza tecnica preventiva in questione possa essere disposta quando la decisione della controversia implicherebbe la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica nonché, in assenza di accordo tra le parti, quando l'espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche del giudizio a cognizione piena.; (in questi termini anche *Tribunale Pavia 14 luglio 2008*).

Non può quindi nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l'espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.

Sotto altro profilo, la norma di cui all'art. 696 bis del codice procedura civile è finalizzata alla composizione della lite e presupposto per l'accertamento in parola è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica.

Da ciò deriva che all'A.G. spetta il potere di valutare l'ammissibilità e l'attualità della consulenza non urgente in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possano rendere di fatto inutile (perché non utilizzabile in alcun giudizio di merito) l'accertamento da effettuare.

Nella specie, escluso il requisito dell'urgenza che tipizza il modello procedimentale scelto, la resistente ha osservato e documentato che, dopo il rilascio dell'immobile da parte del ricorrente, avvenuto il 19 dicembre 2022, ha avviato i lavori per la ristrutturazione del proprio immobile, ultimati nel mese di gennaio 2023.

Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che i lavori erano stati iniziati all'indomani del rilascio dell'immobile (cfr. verbale udienza del 20 aprile 2023).

È stata prodotta la fattura rilasciata il 25 gennaio 2023 dall'impresa esecutrice dei lavori, riferentesi al ripristino della stanza da letto interessata dal fenomeno umidifero e la tinteggiatura del vano.

Sono state prodotte anche le fotografie riproducenti lo stato dell'unità immobiliare dopo i lavori di manutenzione che certificano le condizioni di normale fruibilità del bene.

Parte resistente ha prodotto in giudizio anche il verbale assembleare da cui risulta la volontà dei condomini di dare corso ai lavori di ristrutturazione del tetto, dal quale si assume derivassero le asserite infiltrazioni, nonché la fattura dell'impresa esecutrice delle opere manutentive della copertura, effettuate nel mese di ottobre 2022.

A fronte della irreversibile modifica dello stato dei luoghi non è più possibile procedere ad una ricostruzione con effetti ex ante dello stato dell'unità immobiliare né del lastrico solare, a mezzo consulenza tecnica, che rivestirebbe carattere esplorativo ad ampio raggio in contrasto con la finalità deflattiva della riforma.

Anche se l'ATP conciliativa prescinde dal requisito dell'urgenza, ha in comune con l'accertamento ex art. 696 cp la caratteristica di connotarsi come un meccanismo di immediato accertamento dei fatti da cui potrebbe derivare la lesione del diritto, di verifica delle cause di un dato pregiudizio e dei rimedi necessari per la rimessione in pristino e per la quantificazione dei danni.

Ma nel caso in esame, posto che le cause dei danni sono state rimosse e anche i denunciati fenomeni umidiferi sono stati eliminati mediante le opere di ripristino, non è più possibile accertare gli uni e gli altri, mediante ATP.

E' evidente, pertanto, che l'indagine peritale non varrebbe minimamente a risolvere ed esaurire qualunque regione di contrasto e dissenso tra le parti, in presenza di questioni sull'effettivo stato di manutenzione dell'immobile, sull'entità dei pretesi danni ai fini della fruibilità totale o parziale del bene e la conseguente determinazione della riduzione del corrispettivo ex art. 1578 c.c..

Tali questioni, ormai, impongono un adeguato approfondimento in sede di cognizione ordinaria, e non possono essere risolte dall'indagine peritale.

Invero, lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto. (cfr Tribunale Macerata 12 novembre 2015).

Nella specie, i risultati dell'indagine tecnica richiesta non potrebbero, comunque, eliminare il dissenso tra le parti ed esaurire le controverse questioni preliminari in fatto che, ove ritenute fondate, in sede di cognizione, potrebbero condurre anche al diniego dell'indagine.

Manca, inoltre, la volontà conciliativa delle parti, che costituisce una base di partenza per l'espletamento della c.t.u., all'esito della quale le parti potrebbero addivenire ad un accordo

Il ricorso è quindi, inammissibile, statuizione nella quale resta assorbita la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Condominio, ormai antieconomica oltre che superflua sotto il profilo processuale.

Quanto al regime delle spese, nonostante il ricorso per ATP sia stato depositato prima dell'ultimazione dei lavori nell'appartamento della dei quali il ricorrente non poteva avere contezza, tuttavia, questi ha insistito nell'ammissione della c.t.u. pur nella consapevolezza della ormai sopravvenuta impossibilità di accertare lo stato dei luoghi, irreversibilmente modificati.

Ne segue che le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 880,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cpa e iva

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Angelo nei confronti di Rosalia.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidate (tenuto conto dello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa e dell'assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 880,00 oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Palermo 3 maggio 2023

Il Presidente delegato

Rita Paola Terramagra